

**LEGGE 13 LUGLIO 1967, n. 584 (GU n. 189 del 29/07/1967)**  
**RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A UNA GIORNATA DI RIPOSO DAL**  
**LAVORO AL DONATORE DI SANGUE DOPO IL SALASSO PER**  
**TRASFUSIONE E ALLA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE.**  
**(PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.189 DEL 29 LUGLIO**  
**1967)**

**Preambolo**

*LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;*  
*IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA*  
*PROMULGA*  
*LA SEGUENTE LEGGE:*

**ART. 1.**

CHIUNQUE CEDA IL SUO SANGUE PER TRASFUSIONE DIRETTE E INDIRETTE O PER L'ELABORAZIONE DEI DERIVATI DEL SANGUE, AD USO TERAPEUTICO, HA DIRITTO AD ASTENERSI DAL LAVORO E AL RIPOSO NEL GIORNO DEL SALASSO.

**ART. 2.**

AI LAVORATORI DIPENDENTI, I QUALI CEDANO IL LORO SANGUE GRATUITAMENTE, COMPETE LA CORRESPONSIONE DELLA NORMALE RETRIBUZIONE PER LA GIORNATA DI RIPOSO DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE. LA RETRIBUZIONE VIENE CORRISPOSTA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO, IL QUALE HA FACOLTÀ DI CHIEDERE IL RIMBORSO ALL'ISTITUTO DI ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE AL QUALE È ISCRITTO IL DONATORE, ANCHE IN DEROGA ALLE VIGENTI NORME CHE PREVEDANO LIMITAZIONI DELL'INDENNITÀ ECONOMICA DI MALATTIA PER DURATA E AMMONTARE.

**ART. 3.**

ALL'ONERE DERIVANTE DAL RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI AI LAVORATORI DONATORI DI SANGUE CONCORRE LO STATO CON UN CONTRIBUTO ANNUO DI LIRE 100 MILIONI DA ISCRIVERSI NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

IL CONTRIBUTO STATALE DI CUI SOPRA VIENE RIPARTITO ANNUALMENTE TRA GLI ENTI DI ASSICURAZIONE DI MALATTIA DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE IN PROPORZIONE AI RIMBORSI EFFETTUATI DAGLI ENTI  
MEDESIMI                      AI                      DATORI                      DI                      LAVORO.

**ART. 4.**

ALLA SPESA DERIVANTE DALL'ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE ARTICOLO SI PROVVEDE MEDIANTE RIDUZIONE DEL FONDO DI CUI AL CAPITOLO N. 3523 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ANNO FINANZIARIO 1967, CONCERNENTE GLI ONERI DIPENDENTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

IL MINISTRO PER IL TESORO È AUTORIZZATO A PROVVEDERE, CON PROPRI DECRETI, ALLE OCCORRENTI VARIAZIONI DI BILANCIO.

**ART. 5.**

ENTRO TRE MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE PROVVEDERÀ AD EMANARE LE NORME DI ATTUAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE, ANCHE PER QUANTO CONCERNE L'ACCERTAMENTO DELL'AVVENUTA DONAZIONE DI SANGUE, I LIMITI QUANTITATIVI CHE ESSA DEVE RAGGIUNGERE PER DARE DIRITTO ALLA GIORNATA DI RIPOSO, LE MODALITÀ E I TERMINI PER LE RICHIESTE DI RIMBORSO.

LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

*DATA A ROMA, ADDÌ 13 LUGLIO 1967 SARAGAT MORO - BOSCO - COLOMBO VISTO, IL  
GUARDASIGILLI: REALE*

giustificata assenza chiedendo un riscontro al servizio di immunoematologia cui si è rivolto il donatore di sangue.

**Legge 13 luglio 1967 Numero 584 Articolo 1, in vigore dal 26 maggio 1990**

I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'art. 8 della legge

**23 aprile 1981, n. 155. Articolo 2, in vigore dal 13 agosto 1967**

1. Ai lavoratori dipendenti, i quali cedano il loro sangue gratuitamente, compete la corresponsione della normale retribuzione per la giornata di riposo di cui all'articolo precedente. La retribuzione viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiedere il rimborso all'Istituto di assicurazione contro le malattie al quale è iscritto il donatore, anche in deroga alle vigenti norme che prevedono limitazioni dell'indennità economica di malattia per durata e ammontare.

Articolo 3, in vigore dal 13 agosto 1967

All'onere derivante dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori donatori di sangue concorre lo Stato con un contributo annuo di lire 100.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il contributo statale di cui sopra viene ripartito annualmente tra gli enti di assicurazione di malattia dal ministero del lavoro e della previdenza sociale in proporzione ai rimborsi effettuati dagli enti medesimi ai datori di lavoro.

**Articolo 5, in vigore dal 13 agosto 1967**

1. Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà ad emanare le norme di attuazione della presente legge, anche per quanto concerne l'accertamento della avvenuta donazione di sangue, i limiti quantitativi che essa deve raggiungere per dare diritto alla giornata di riposo, le modalità e i termini per le richieste di rimborso.

**Legge 4 maggio 1990 Numero 107 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Numero 108 del 1 gennaio 1990  
Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano**

### **ed ai suoi componenti e per la produzione di plasma derivati**

Articolo 13, in vigore dal 26 maggio 1990 Permessi - retribuzione - donatori di sangue - astensione dal lavoro e diritto alla normale retribuzione - accredito dei contributi figurativi 1. L'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, e` sostituito dal seguente: " Art. 1. - 1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155".

Articolo 14, in vigore dal 26 maggio 1990 Permessi - retribuzione - donatori di sangue - astensione dal lavoro - contributi figurativi - accredito - certificazione 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13, al datore di lavoro vengono certificati, a cura del servizio di immunoematologia e trasfusione o del centro trasfusionale o dell'unita` di raccolta, l'accesso e le pratiche delle donazioni cui e` stato sottoposto il dipendente donatore di sangue.

[indietro](#)